REPUBBLICA ITALIANA 236/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Giovanni COMITE	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni di guerra iscritto al n. **14955** del registro di segreteria, proposto da

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.ssa Franca Franchi e legalmente domiciliato in Roma presso i propri uffici siti in Via Casilina, 3;

-appellante-

contro

omissis, nato *omissis* il *omissis* e deceduto a *omissis* il *omissis*;

-appellato-

avverso e per la riforma

della sentenza n. 317/2001 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, depositata il 22.03.2001.

VISTO l'atto d'appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 5 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore Pres. Massimo Lasalvia.

Nessuno è comparso per le parti in giudizio.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte ha accolto il ricorso del sig. *omissis* riconoscendo il diritto alla fruizione della pensione di guerra ragguagliata alla 8^ cat. tab. A a vita, con decorrenza dal giorno della domanda.

Con atto depositato il 16.01.2002, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva accolto il ricorso avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 3231633 del 09.02.1968 presentato da *omissis* riconoscendo il diritto alla fruizione della pensione di guerra ragguagliata alla 8^ cat. tab. A a vita, con decorrenza dal giorno della domanda 31.07.1952, con rivalutazione e interessi come da legge.

L'appello del MEF chiedeva l'annullamento della sentenza in epigrafe relativamente alla decorrenza del trattamento pensionistico concesso per

i seguenti motivi:

1. Violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 38 della legge 1240/61;
2. Violazione dell'art. 1224 cod. civile;

L'appellante concludeva per la riforma della sentenza in epigrafe nella parte in cui dispone la decorrenza del trattamento pensionistico vitalizio dal 31.07.1952 invece che dal 01.07.1961 e la corresponsione sulle somme dovute degli interessi legali unitamente alla rivalutazione monetaria.

All'udienza pubblica del 27.06.2003, il Collegio, avendo il difensore del MEF depositato il certificato di morte dell'appellato, avvenuta il 06.08.1997, ha dichiarato interrotto il giudizio.

Con decreto del 10.06.2025 è stata fissata l'udienza del 5.12.2025.

Stante l'assenza di atti o di istanze di riassunzione il giudizio viene trattato, per la decisione, nell'odierna udienza.

Motivi della decisione

Il giudizio è da dichiarare estinto, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

All'udienza del 27.06.2003 la Sezione adita ha interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 300 cpc, disposizione applicabile al giudizio contabile in ragione del rinvio dinamico, consentito dall'art. 26 del r.d. 1038 del 1933, alle norme e ai temini della procedura civile, regolamento poi abrogato, con l'entrata in vigore (il 7.10.2016) con il Codice di giustizia contabile, dall'art. 4, c. 1, lett. a) dell'allegato e al d.lgs. 174/2016.

Il Collegio rileva che dal momento dell'interruzione del processo

nessuna delle parti interessate ha provveduto alla riattivazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo si estingue e la competenza a dichiarare l'estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione (Cass. n. 2040/1984).

Al caso in esame trovano applicazione le norme del Codice di giustizia contabile, previste con medesimo contenuto nel Codice con rito civile, che prevedono: "*il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue*" (art. 109, c.6 c.g.c., art. 305 c.p.c.).

Il termine dei tre mesi decorre dalla data della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti (Cass. 15004/2024 e 773/2013), in ogni caso dalla c.d. conoscenza legale dell'interruzione (Corte cost. 261/2010, Cass. 3783/2012).

Nel caso di specie, il processo di appello, non essendo stato riassunto nei termini perentori di legge, è da dichiarare estinto, operando l'estinzione di diritto e potendo, perciò, essere dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza (art. 111, commi 1 e 4 c.g.c., art. 307 c.p.c.).

Il Collegio rileva inoltre ai sensi dell'articoli 111, c. 6 c.g.c. e 310, c. 2 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia. Le spese di lite del giudizio ai sensi dell'art. 111, c. 8 c.g.c. e 310 c. 4 c.p.c. restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara estinto il processo di cui all'appello del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** contro *omissis* iscritto al **n. 14955** del registro di segreteria, con passaggio in giudicato della sentenza n. 317/2001 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte. Nulla sulle spese di giustizia. Non luogo a provvedere per quelle di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.12.2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 29/12/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi